

**TRIBUNALE DI VENEZIA**

Sezione prima civile

**Procedimento Unitario n. 2024**

Il GD dott.ssa Sara Pitinari

- rilevato che le società [redacted], con sede legale a [redacted] in Vicolo [redacted], C.F. e P.IVA [redacted], nella persona del legale rappresentante dott. [redacted] e T [redacted], con sede legale a [redacted] ( [redacted] in Vicolo [redacted], C.F. e [redacted], nella persona del legale rappresentante dott. [redacted], entrambe rappresentate e difese dall'avv. [redacted], hanno presentato richiesta di accesso alla composizione negoziata della crisi di impresa di gruppo;
- rilevato che [redacted] e T [redacted] fanno parte del medesimo gruppo di imprese la cui capogruppo è [redacted];
- rilevato che, unitamente a tale richiesta, è stata formulata istanza di conferma di misure protettive del patrimonio e in particolare che sia inibito ai creditori l'acquisizione di diritti di prelazione non concordati con l'imprenditore e la promozione e/o la prosecuzione delle azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dell'imprenditore e sui beni o sui diritti sui quali viene esercitata l'attività d'impresa;
- rilevato che è stata formulata, altresì, istanza di concessione di misure protettive del patrimonio atipiche e/o cautelari e in particolare che sia inibito agli istituti di credito di segnalare in Centrale Rischi e alla Crif l'intervenuta sospensione dei pagamenti nel corso delle trattative, nonché di revocare le linee di credito già esistenti ed utilizzate; l'eventuale segnalazione, nella prospettiva delle ricorrenti, pregiudicherebbe l'accesso al credito che rappresenta pilastro fondamentale per l'attuazione del Progetto di Piano di Risanamento;
- rilevato invece che la domanda cautelare inerente il divieto alle banche [redacted] e [redacted] assistite da garanzia di SACE di escutere le garanzie è stata fatta oggetto di rinuncia in udienza;
- letta la memoria di costituzione depositata dal creditore
- rilevato che l'esperto ha concluso per l'opportunità della conferma delle misure protettive richieste e per la funzionalità delle misure cautelari richiesta al buon esito delle trattative

**OSSERVA**

In primo luogo, si ritiene sussistente la competenza del Tribunale di Venezia ai sensi del combinato disposto degli artt. 19, 25 e 27 ccii, tenuto conto che le ricorrenti hanno sede a [redacted] e appartengono al medesimo Gruppo di Imprese di grandi dimensioni, come risultante dal bilancio consolidato e dal doc. 27 prodotto in atti, sicché la competenza appartiene al Tribunale sede della Sezione Specializzata in materia di Impresa.

Si ritiene, altresì, che il ricorso debba ritenersi tempestivamente depositato ai sensi dell'art. 19 co. 1 ccii tenuto conto delle problematiche di natura informatica riguardanti il processo civile telematico occorse nei giorni in cui il ricorso è stato iscritto al ruolo, le quali non possono ricadere in danno delle ricorrenti.

La scrivente ritiene, altresì, sussistenti i presupposti per la conferma delle misure protettive tipiche erga omnes in quanto le società hanno rappresentato che sussistono concrete prospettive di risanamento del gruppo che dovranno passare per processi di efficientamento, eventualmente anche di discontinuità rispetto al passato, e che tra le varie soluzioni appare plausibile per T spa anche una continuità indiretta al fine di salvaguardare i livelli occupazionali.

Peraltro, a conferma della sussistenza dei presupposti per la conferma di tali misure, si rileva che l'esperto ha evidenziato che *“Per quanto concerne [il progetto di continuità aziendale] (d'ora in avanti [il progetto]), l'esame del progetto di piano in continuità aziendale e dell'ulteriore documentazione disponibile induce, allo stato, a ritenere non irragionevole la possibilità di perseguire l'obiettivo del risanamento dell'impresa, tenuto conto, da un lato e soprattutto, delle iniziative da intraprendere quali prefigurate dalla debitrice e dai suoi consulenti, dall'altro, della fluidità dei rapporti con i fornitori strategici, anche grazie, evidentemente, alle modalità di pagamento pattuite e risultate sin qui finanziariamente sostenibili; non sembrando poi trascurabile, sotto il profilo che ci occupa, il fatto che il debito maturato nei confronti dell'Erario non abbia assunto, a quanto consta, dimensioni di non particolare rilevanza (e non a caso l'Agenzia delle Entrate non si è opposta alla conferma delle misure protettive, rimettendosi alla decisione del Tribunale)”*; mentre per quanto concerne T spa *“la soluzione alla crisi di T spa sembra passare, allo stato, per il trasferimento di un ramo d'azienda (costituito anzitutto dal compendio immobiliare), il che integrerebbe un'ipotesi di continuità indiretta, o per la vendita dell'immobile stesso. Anche in questo secondo caso, peraltro, non si tratterebbe di una dismissione pura e semplice, bensì della milestone di una più ampia operazione di “riconversione” industriale del sito produttivo, che presuppone, in thesi, la riassunzione di tutti i dipendenti di T spa o comunque di larga parte di essi ad opera del soggetto interessato all'acquisto..”*.

Per le stesse ragioni può essere, altresì, concessa la misura cautelare della inibitoria agli istituti di credito di segnalare in Centrale Rischi e alla Crif l'intervenuta sospensione dei pagamenti nel corso delle trattative nonché di revocare le linee di credito già esistenti ed utilizzate in quanto, come si diceva, si ritiene che sussistano i presupposti del *fumus boni iuris* ovvero la ragionevole prospettiva di risanamento tenuto conto delle informazioni sin ora disponibili e dello stato non avanzato delle trattative appena iniziate e del *periculum in mora*, inteso come funzionalità delle misure richieste ad assicurare il buon esito delle trattative. Allo stato, sulla base della documentazione prodotta e fatta salva ogni diversa valutazione che potrà essere effettuata su segnalazione dell'esperto, si ritiene che le prospettive di risanamento del gruppo siano ragionevolmente possibili.

In particolare viene in rilievo quanto evidenziato da parte delle ricorrenti le quali sottolineano come non sia escluso un risanamento di T spa in continuità indiretta, sotto forma di cessione di azienda e che, in ogni caso, il risanamento deve riguardare il gruppo nel suo complesso.

Si ritiene, quindi, di poter accordare la misura cautelare richiesta concernente l'inibitoria agli istituti di credito dalla facoltà di segnalare in Centrale Rischi e alla CRIF l'eventuale sospensione dei pagamenti nel corso delle trattative nonchè di revocare le linee di credito già concesse, fatta salva la sospensione e la revoca delle linee di credito per effetto dell'applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale.

Si rileva infatti che il correttivo al codice della crisi di impresa ha precisato in tema di misure protettive che *“5. I creditori, ivi compresi le banche e gli intermediari finanziari, i loro mandatari e i cessionari dei loro crediti, nei cui confronti operano le misure protettive non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore oppure revocare in tutto o in parte le linee di credito già concesse per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1. I medesimi creditori possono sospendere l'adempimento dei contratti pendenti dalla pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1 fino alla conferma delle misure richieste. Restano ferme in ogni caso la sospensione e la revoca delle linee di credito disposte per effetto dell'applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale. La prosecuzione del rapporto non è di per sé motivo di responsabilità della banca o dell'intermediario finanziario. 5-bis. Dal momento della conferma delle misure protettive, le banche e gli intermediari finanziari, i mandatari e i cessionari dei loro crediti nei cui confronti le misure sono state confermate non possono mantenere la sospensione relativa alle linee di credito accordate al momento dell'accesso alla composizione negoziata se non dimostrano che la sospensione è determinata dalla applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale. La prosecuzione del rapporto non è di per sé motivo di responsabilità della banca o dell'intermediario finanziario”*.

Inoltre, si osserva che il *pati* cui deve sottostare il ceto bancario risulta, allo stato, essere giustificato dal percorso di risanamento aziendale intrapreso, tenuto conto di quanto rappresentato dall'esperto in relazione alla possibilità di raggiungere il percorso di risanamento. Un tanto, nel contemperamento degli opposti interessi, si deve ritenere che l'inibitoria richiesta produrrebbe da un lato un vantaggio in termini di risorse finanziarie disponibili e di possibilità di trattare con i creditori per le imprese ricorrenti e nel contempo un contenuto sacrificio dei creditori bancari, fatta salva la sospensione e la revoca delle linee di credito per effetto dell'applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale.

-spese compensate attesa la peculiarità della vertenza;

#### **P.Q.M.**

-conferma le misure protettive richieste \_\_\_\_\_, con sede legale a \_\_\_\_\_, C.F. e P.IVA \_\_\_\_\_, nella persona del legale rappresentante dott. \_\_\_\_\_, e **T** **S.P.A.** a socio unico, con sede legale a \_\_\_\_\_, C.F. e P.IVA \_\_\_\_\_ nella persona del legale rappresentante dott. Andrea Parodi e concede l'inibitoria agli istituti di credito dalla facoltà di segnalare in Centrale Rischi e alla CRIF l'eventuale sospensione dei pagamenti nel corso delle trattative nonchè di revocare le linee di credito già concesse, fatta

salva la sospensione e la revoca delle linee di credito per effetto dell'applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale per la durata di 120 gg;

-spese compensate.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione all'istante e al Registro Imprese ai fini dell'iscrizione.

Venezia 13 gennaio 2025

Il GD

Dott.ssa Sara Pitinari